

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAVRIGLIA E L'ASSOCIAZIONE _____

L'anno 2020, addì 4 del mese di gennaio, nella residenza Comunale di Caviglia con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge, tra

Comune di CAVRIGLIA, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00242200517, con sede legale in Caviglia (AR), Viale Principe di Piemonte n. 9, nella persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Donatella Renzi, nata a Montevarchi il 30/05/1961, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale in forza del decreto del Sindaco del Comune di Caviglia n. _____ con il quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa

l'**Associazione** _____ e _____ - C.F. _____, con sede legale in _____, regolarmente iscritta nel Registro Regionale del Volontariato sez Provinciale di _____ n. _____ rappresentata dal suo _____, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione

PREMESSO:

- che il D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017 all'art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e favorendo l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- che l'art. 2, comma 3, L.R. 24-2-2005 n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" dispone che la Regione e gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo che il volontariato, gli organismi della cooperazione sociale, le associazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore, svolgono nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato;
- che il Comune di Caviglia valorizza le libere forme associative, il volontariato e di promozione sociale e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;
- che il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- che detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- che quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell'Ente;
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

VISTO in particolare l'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 che prevede:

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle

organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

CONSIDERATO che

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato e di promozione sociale, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno al giorno _____ è stato pertanto pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Cavriglia uno specifico "Avviso pubblico", approvato con delibera della Giunta Comunale n. _____, per consentire a tutte le associazioni di volontariato e di promozione sociale, in regola con i requisiti previsti dalla normativa, di accedere alla collaborazione di cui all'oggetto;
- in data _____ si è riunita la commissione per la valutazione dei progetti, nominata con determinazione n. _____;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata per lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2 della presente convenzione l'Associazione _____;
- l'Associazione è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato sez Provinciale di _____ n. _____ dal _____

RICHIAMATI:

- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- la delibera della Giunta Comunale n. _____;
- la Determinazione n. _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 –Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione

ART.2 - Oggetto

L'Associazione _____ si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione.

La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.

L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà la realizzazione di attività sociali, culturali e di cittadinanza attiva attraverso modalità complementari e non sostitutive dei servizi di competenza comunale .

L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà:

PROGETTO N.1

Assicurare la sorveglianza e mantenimento degli elementi di arredo nelle aree verdi comunali quali giardini, aiuole, piazze, con interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

PROGETTO N. 2

Ausilio al trasporto degli alunni che frequentano la scuola dell'Infanzia e scuola Primaria del Comune di Cavriglia, utenti del servizio trasporto scolastico svolto dalla ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico

PROGETTO N. 3

Sorveglianza all'attraversamento minori entrata/uscita dalle scuole

PROGETTO N. 4

collaborazione a manifestazioni e servizi di rilevanza socio-culturale secondo una programmazione condivisa con l' Amministrazione Comunale e per i servizi via via individuati di rilevante interesse per la comunità;

PROGETTO N. 5

consegna Vita Comunale e il calendario del Comune di Cavriglia stampato ogni anno per le famiglie del nostro comune;

PROGETTO N. 6

trasporto sociale dei cittadini con disagio economico/fisico, per recarsi presso luoghi di cura o presso altri luoghi per varie utilità sociali, attività tesa a superare le difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

Le attività sopra descritte saranno svolte secondo le modalità indicate nelle relative schede tecniche presentate in sede di partecipazione alla selezione richiamate in premessa e registrate al numero di protocollo dell'Ente al num. 17411 del 30/12/2019 e secondo quanto indicato nell'avviso Pubblico approvato con delibera della Giunta Comunale n.268/2019.

I suddetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegati i cui originali per concorde volontà delle parti, verranno conservati presso il Comune.

ART. 3 - Responsabili dell'attività e impegni dell'Associazione

Il responsabile della gestione del progetto, è il sig. Marco Mugnaini nominato dall'Associazione. Il responsabile della gestione del progetto insieme agli uffici comunali addetti, vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Amministrazione comunale verifica i risultati del programma operativo attraverso almeno due incontri all'anno (di cui uno ad inizio attività) per l'organizzazione e rilevare criticità e/o miglioramenti da proporre.

Per lo svolgimento delle attività, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione i dati necessari allo svolgimento del servizio da svolgere e nel contempo i volontari si impegnano ad eseguire le attività previste dalla convenzione in modo responsabile. L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di volontariato siano in possesso della formazione ed esperienza necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere all'Associazione la sostituzione dei volontari ritenuti non idonei o inadatti, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.

L'Associazione, in relazione alle attività descritte in convenzione, mette a disposizione i propri volontari, nonché l'elenco nominativo degli stessi. L'Associazione si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione siano rese con continuità per i periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nella convenzione.

L'Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.

L'Associazione si obbliga altresì a consegnare – sempre prima dell'inizio delle attività – le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 da tutti i volontari impiegati nelle attività circa il possesso da parte dei medesimi dei seguenti requisiti:

- a) età superiore a 18 anni;
- b) non avere riportato condanne penali (anche se con beneficio della non menzione) di qualsiasi tipo né avere procedimenti penali in corso;
- c) essere in regola con quanto previsto in particolare dal D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 "attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile", e anche degli altri requisiti previsti nella scheda progettuale (es. attestati di formazione, ecc.).

Tutti i volontari dovranno essere riconoscibili mediante apposite casacche e/o tesserini nominativi che saranno forniti dall'associazione.

Art. 4 Assicurazione dei volontari

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 56 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione Unipol Sai agenzia generale di Roma n. n.2725/65/37859499, depositata agli atti dell'ufficio segreteria generale.

Art. 5 Rimborso delle spese

Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi oggetto di rimborso spesa potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Carburante e affini;
- Spese per trasporto pubblico;

- Spese personali per il decoro dei volontari;
- rimborsi pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione;
- Revisione e manutenzione dei mezzi;
- Costo personale eventualmente impiegato;
- spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei volontari;
- Assicurazioni;
- Dispositivi in dotazione ai volontari;
- Costi generali di gestione imputabili all'attività;
- spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l'Ente, l'organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari;
- spese per manutenzione, riparazione, sostituzione e acquisto dei mezzi d'opera;
- spese per attrezzature necessarie all'attività di manutenzione;
- spese per acquisto di materiali di consumo per minuto mantenimento e per interventi inerenti alla minuta manutenzione

La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione al Comune di apposita relazione consuntiva, a rendiconto delle prestazioni effettuate nel corso del mese immediatamente precedente, relativa ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute nel corso del mese immediatamente precedente. La relazione deve essere sottoscritta dal Presidente e con allegata tutta la documentazione inerente le spese di cui si chiede il rimborso. L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.

La liquidazione del rimborso non potrà superare gli importi massimi, per anno solare, previsti per ogni singolo progetto.

A fronte delle attività oggetto della presente convenzione all'Associazione sarà erogato un importo a rimborso massimo quantificato per anno solare come sotto, importi indicati nella delibera della Giunta Comunale n._____ e nell'avvio pubblico richiamato in premessa

PROGETTO 1

Totale importo massimo rimborsabile Euro 29.000,00

PROGETTO 2

Totale importo massimo rimborsabile Euro 13.000,00

PROGETTO 3

Totale importo massimo rimborsabile Euro 10.500,00

PROGETTO 4

Totale importo massimo rimborsabile Euro 2.700,00

PROGETTO 5

Totale importo massimo rimborsabile Euro 4.000,00

PROGETTO 6

Totale importo massimo rimborsabile Euro 11.000,00

Art. 6 Durata

La presente convenzione è valida dal 1/04/2026 o dalla data di affidamento se successiva al 30/06/2029.

Il Comune si riserva la facoltà, qualora ricorrano le condizioni di legge, di rinnovarla per un uguale periodo di tempo previo assenso delle parti.

Il Comune e l'Associazione, di comune intesa, possono risolvere anticipatamente, rispetto alla scadenza naturale stabilita, la presente Convenzione.

ART. 7 - Impegni del Comune

Le attività oggetto della presente Convenzione potranno subire ridimensionamenti, modifiche, ovvero cessare, in relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall'Amministrazione Comunale.

I referenti comunali controllano e verificano periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la regolarità,

la quantità e la qualità dei servizi prestati dall'Associazione di volontariato/promozione sociale, anche attraverso incontri e relazioni trasmesse all'Amministrazione Comunale

ART. 8 – Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici

L'Associazione ha l'obbligo di osservare, pena la risoluzione del presente rapporto convenzionale, le disposizioni di cui all'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Codice di comportamento" e le disposizioni del "Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Cavriglia", approvato con deliberazione di Giunta comunale n.54 del 13/03/2017.

A tal fine dichiara:

- di aver letto e ricevuto in copia il Codice che si intende allegato al presente atto anche qualora non materialmente e fisicamente unito al medesimo, ma depositati agli atti dell'Amministrazione;
- di impegnarsi ad orientare la propria azione ed i propri comportamenti ai principi e norme individuati dal Codice;
- di darne comunicazione ai propri volontari per assicurarne la diffusione e conoscibilità.

Art.9 Risoluzione della convenzione per inadempienze

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con il Comune.

Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività descritte nel precedente art.2 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

In caso di risoluzione spetterà all'Associazione il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

L'associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 10 Registrazione

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge 266/91 e verrà registrata solo in caso d'uso.

ART. 11 – Trattamento dati

I dati personali raccolti saranno trattati, dall'Amministrazione C.le, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 15/2005 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) nel rispetto della normativa vigente. I dati raccolti saranno trattati in conformità al GDPR, General Data Protection Regulation del 25 maggio 2018 n. 2016/679 in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie di dati personali.

Qualora nell'esercizio delle attività l'Associazione dovesse provvedere al trattamento di dati personali, la stessa si dovrà attenere alle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. In tal caso il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente dell'Associazione.

ART.12 – Foro competente

Il Foro di AREZZO è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

ART.13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività del volontariato.

per il Comune:

per _____:

per l'associazione
